

Deliberazione n. 128/2015/PAR



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai Magistrati:

dott. Antonio De Salvo	presidente;
dott. Massimo Romano	consigliere;
dott. Italo Scotti	consigliere;
dott.ssa Benedetta Cossu	primo referendario(relatore);
dott. Riccardo Patumi	primo referendario.

Adunanza del 16 settembre 2015.

Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Visti la legge 14 gennaio 1994 n. 20, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n.543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 639 recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

Visto l'articolo 17, comma 31, decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Vista la legge regionale 9 ottobre 2009 n. 13 istitutiva del Consiglio delle Autonomie locali;

Viste le deliberazioni della Sezione delle autonomie del 10 febbraio 2014, n. 3/SEZAUT/2014/QMIG del 10 febbraio 2014 e n.

4/SEZAUT/2014/QMIG del 20 febbraio 2014;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54 del 17 novembre 2010;

Vista la richiesta di parere formulata dal Comune di Riccione, con nota del 5 febbraio 2015, trasmessa il 5 marzo 2015 alla Sezione regionale di controllo;

Visto il parere del gruppo tecnico istituito presso il CAL;

Vista la nota prot. n. 3053 del 14 maggio 2015, con la quale il Presidente della Sezione ha chiesto alla Regione di voler fornire elementi di valutazione e di informazione sulla legislazione regionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica;

Vista la nota del 5 giugno 2015 di risposta della Direzione Generale Affari Istituzionali e legislativi;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 41 del 31 agosto 2015, con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della sezione;

Udito nella camera di consiglio del 16 settembre 2015 il relatore Benedetta Cossu.

Fatto

Il Comune di Riccione ha rivolto alla Sezione una richiesta di parere con la quale intende conoscere se è possibile trasformare "l'Agenzia Mobilità Provincia di Rimini -A.M." - consorzio di funzioni costituito in ambito provinciale ai sensi dell'art. 31 TUEL per la progettazione e l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale al cui fondo di dotazione lo stesso Comune partecipa - in un'unica società consortile a responsabilità limitata, la quale assumerebbe il ruolo di agenzia per la mobilità romagnola.

In particolare, il Comune osserva che l'art. 25 l.r.30 giugno 2008, n. 10 ha previsto la trasformazione delle agenzie per la mobilità in società a responsabilità limitata, con affidamento statutario della loro gestione ad un amministratore unico, lo scorporo delle attività gestionali non strettamente connesse con le funzioni regolatrici proprie (quali la gestione della sosta, dei parcheggi e dell'accesso ai centri urbani), il superamento delle situazioni di compartecipazione nella proprietà delle società di gestione del servizio, l'accorpamento in ambiti territoriali ottimali.

Successivamente l'articolo 23, comma 4, l.r. 25 luglio 2013, n. 9, (come modificato dall'art. 27, comma 1, l.r. 18 luglio 2014, n. 17) ha

previsto in capo alle province e comuni l'obbligo di attuare la fusione delle agenzie locali per la mobilità in coerenza con i cinque ambiti sovrabacinali individuati con delibera di Giunta regionale n. 908 del 2 luglio 2012¹.

Ciò premesso, l'Agenzia Mobilità della Provincia di Rimini - A.M., in applicazione della richiamata normativa regionale, ha approvato un progetto per la costituzione dell'Agenzia unica Romagnola mediante:

1) la trasformazione delle due agenzie mobilità di Forlì-Cesena (consorzio A.T.R.) e di Rimini (consorzio A.M.) in società consortili a responsabilità limitata con le modalità previste dall'art. 115 TUEL;

2) la successiva aggregazione delle società neocostituite in un unico soggetto sovraprovinciale romagnolo attraverso la scissione parziale e proporzionale di ciascuna della due neonate s.r.l. a beneficio della terza Ambra s.r.l. di Ravenna, la quale, a fronte dell'apporto dei rispettivi rami d'azienda dedicati al trasporto pubblico, assumerebbe il ruolo di agenzia unica della mobilità romagnola con la veste consortile voluta dalla normativa regionale sopracitata, cambiando la propria denominazione in "Agenzia Mobilità Romagnola -A.M.R.- s.r.l. consortile;

3) le neocostituite società consortili verrebbero incaricate dello svolgimento delle attività di progettazione, realizzazione, detenzione e manutenzione dei beni strumentali all'esercizio del TPL (fermate, paline, filovie, depositi).

Ciò premesso, il Comune istante dubita che la legislazione regionale in tema di organizzazione del trasporto pubblico locale sopra richiamata sia compatibile con le disposizioni contenute nei commi 609 e 611 dell'articolo unico della legge di stabilità per il 2015.

Il comma 1-bis dell'art. 3-bis d.l. n. 138/2011, come modificato dall'art. 1, comma 609, l. n. 190/2014 prevede che *"le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali, cui gli enti partecipano obbligatoriamente....Le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni preventive o successive da parte degli organi degli enti locali"*.

¹ Si tratta dei bacini: 1) Trebbia-Piacenza; 2) Taro-Parma; 3) Secchia/Panaro-Reggio Emilia e Modena; 4) Reno-Bologna e Ferrara; 5) Romagna-Ravenna, Forlì/Cesena e Rimini.

Il comma 611 ha imposto agli enti locali, a decorrere dal 1 gennaio 2015, l'avvio di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute in modo da conseguirne la riduzione entro il 31/12/2015.

Sulla base di tali premesse il Comune chiede alla Sezione se:

- 1) per gli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali da costituire nella Regione Emilia-Romagna per l'organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, in particolare per quelli del trasporto pubblico locale, sia o meno vincolante la forma societaria prevista dalla legislazione regionale, potendosi ravvisare un'incompatibilità di quest'ultima con la normativa statale sopravvenuta costituita dall'art. 3-bis, comma 1-bis, d.l. 138/2011 come modificato dall'art. 1, comma 609, l. n. 190/2014;
- 2) la creazione di nuovi enti con forma societaria per l'esercizio di funzioni amministrative possa ritenersi conforme alla disciplina vincolistica introdotta dall'art. 3, comma 27, l. n. 244/2007 e fatta salva dall'art. 1, comma 611, l.n. 190/2014, oltre che ai principi di sana gestione finanziaria degli locali che impongono la valutazione della convenienza economica del modello di organizzazione scelto.

Considerato che il parere richiesto afferisce ad una materia disciplinata dalla legislazione regionale, è parso opportuno chiedere alla Regione di fornire elementi conoscitivi e di valutazione che sono stati indicati dalla Direzione generale Affari istituzionali nella nota del 5 giugno 2015.

In particolare, è stato precisato che la disciplina regionale in materia di trasporto pubblico regionale e locale è contenuta nella legge 2 ottobre 1998, n. 30 e s.m.i., successivamente modificata con leggi regionali nn. 10/2008 e 9/2013.

Nell'impianto originario della legge 30/1998 non era previsto uno specifico e ben definito modello organizzativo per le agenzie locali per la mobilità, le quali, tra le altre potevano assumere la forma del consorzio di servizi ai sensi dell'art. 31 TUEL.

Con la modifica introdotta ad opera dell'articolo 25 l.r. 10/2008 - recante *"Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni"* - è stato

avviato un processo di riforma del sistema delle agenzie per la mobilità.

E' stato individuato il modello organizzativo costituito da *"società di capitali a responsabilità limitata, il cui statuto preveda che l'amministrazione della società sia affidata ad un amministratore unico, che operano sulla base di convenzioni tra enti locali di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 267/2000"*; è stato previsto lo scorporo delle attività gestionali non strettamente connesse con le funzioni attribuite dalla legge regionale alle Agenzie stesse, con particolare riguardo alla gestione del trasporto pubblico locale, della sosta, dei parcheggi, dell'accesso ai centri urbani; è stata prevista la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, assumendo i territori provinciali, quali ambiti territoriali minimi di riferimento per la programmazione, la progettazione, l'organizzazione e la promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e la mobilità privata.

Le modifiche introdotte dalla legge regionale n. 9/2013, oltre ad aver previsto la fusione entro il 31.12.2014 delle agenzie per la mobilità da parte degli enti locali e ad aver confermato la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali assumendo i territori provinciali quali ambiti territoriali minimi, ha altresì confermato il modello organizzativo delle agenzie per la mobilità (società di capitali a responsabilità limitata) secondo quanto già previsto dall'articolo 25, lett. a, l.r. 10/2008.

Quanto alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali è stato evidenziato che, con DGR 908 del 2 luglio 2012, la Regione ne ha individuati cinque di livello sovra-provinciale.

Secondo il punto di vista della Regione: a) la normativa regionale attualmente in vigore in tema di TPL risulta conforme alla disciplina dettata dal legislatore statale in materia di servizi pubblici a rete di rilevanza economica contenuta nell'articolo 3 bis, comma 1, l n. 138/2011; b) la partecipazione obbligatoria degli enti locali alle agenzie non appare interferire con l'obiettivo della riduzione delle partecipazioni locali previsto dalla legge di stabilità per il 2015 in quanto gli enti locali si avvalgono del modello societario per esercitare le proprie finalità istituzionali in materia di TPL ed in quanto non ricorrono le circostanze che la predetta legge indica quali criteri per la razionalizzazione/riduzione delle partecipazioni locali; c) la disciplina regionale in tema di agenzie di mobilità pare dare attuazione al criterio del contenimento dei costi previsto dalla legge di stabilità in quanto

prevede un meccanismo di aggregazione delle agenzie già operanti nel medesimo ambito di dimensione sovra-provinciale; d) il progetto di legge in corso di approvazione predisposto in attuazione della legge cd. Del Rio conferma la disciplina attualmente vigente in materia di agenzia per la mobilità.

Diritto

Ammissibilità soggettiva ed oggettiva.

L'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 - disposizione che costituisce il fondamento normativo della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti - attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Preliminarmente, la Sezione è chiamata a verificare i profili di ammissibilità soggettiva (legittimazione dell'organo richiedente) e oggettiva (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, generalità ed astrattezza del quesito proposto, mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o con giudizi pendenti presso la magistratura civile o amministrativa).

In relazione al primo profilo appare utile richiamare il criterio di orientamento espresso dalla Sezione delle autonomie nella deliberazione 4/SEZAUT/2014/QMIG ai sensi del quale sono ammissibili le richieste di parere formulate dagli enti legittimati ai sensi dell'articolo 7, comma 8, l. n. 131/2003 per la soluzione di quesiti relativi ad interessi non direttamente afferenti l'ente, ma riguardanti enti od organismi partecipati. Nella predetta deliberazione è stato affermato che *"la legittimazione soggettiva alla richiesta di parere alle Sezioni regionali di controllo non viene meno nel caso in cui il criterio orientativo che si chiede di esprimere sia destinato ad avere effetti nella sfera operativo-amministrativa di un soggetto diverso dal richiedente, purchè sia giustificato dall'esercizio di attribuzioni intestate all'ente formalmente legittimato"*. Ciò premesso si ritiene che il quesito in esame sia ammissibile sotto il profilo soggettivo in quanto, tenuto conto del criterio di orientamento sopra indicato, la soluzione interpretativa fornita dalla Sezione potrà costituire uno strumento sulla cui base poter valutare la legittimità dell'operazione di trasformazione ipotizzata dall'Agenzia Mobilità della Provincia di Rimini-A.M. alla quale partecipa il Comune di Riccione.

In relazione all'attinenza dei quesiti proposti con la materia della contabilità pubblica, la Sezione, tenuto conto degli orientamenti espressi nelle pronunce di orientamento generale delle Sezioni riunite (cfr. deliberazione 17 novembre 2010, n. 54) e della Sezione delle autonomie (cfr., *ex plurimis*, deliberazione n. 3/2014/SEZAUT), ritiene che la richiesta di parere in esame sia ammissibile sul piano oggettivo in quanto i quesiti posti presuppongono l'interpretazione di disposizioni di legge che, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa, impongono alle pubbliche amministrazioni limiti alla partecipazione in organismi societari.

Quanto poi alla sussistenza degli altri requisiti di ammissibilità oggettiva, la Sezione osserva che la richiesta di parere in esame presenta il carattere della generalità e dell'astrattezza nei limiti in cui, pur dovendosi prescindere dalla concreta operazione gestionale che l'Ente istante ha prospettato nella richiesta di parere sulla quale la Sezione non potrà esprimere alcuna valutazione di merito, verranno forniti criteri interpretativi in ordine alla possibilità o meno di costituire nuove società, quale strumento giuridico per la gestione associata delle funzioni in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica e, in particolare, del trasporto pubblico locale da parte degli enti locali appartenenti alla Regione Emilia-Romagna.

La questione, infine, non interferisce con funzioni di controllo o giurisdizionali svolte dalla magistratura contabile, né con un giudizio civile o amministrativo pendente.

La richiesta di parere è, nei limiti sopraindicati, ammissibile e può essere esaminata nel

Merito

1. I quesiti sui quali la Sezione è chiamata a pronunciarsi consistono nel verificare se la partecipazione da parte di un ente locale ad organismi di natura societaria, seppur richiesta da una disposizione di fonte regionale (art. 25, comma 1, lett. a, l.r. 10/2008) per l'esercizio in forma associata della funzione di organizzazione del servizio di trasporto pubblico locale, possa ritenersi conforme alla disciplina vincolistica di cui agli articoli 3, comma 27, l. n. 244/2007 e 1, commi 609 e 611, l. n. 190/2014 (legge stabilità 2015), oltre che ai principi di sana gestione finanziaria degli enti locali che impongono la valutazione della convenienza economica del modello organizzativo societario.

2. I quesiti posti presuppongono l'interpretazione delle richiamate disposizioni di fonte nazionale (artt. 3, comma 27, l. n. 244/2007 e 1, comma 611, l. n. 190/2014) che impongono alle pubbliche amministrazioni limitazioni in ordine alla possibilità di costituire e/o partecipare ad organismi di natura societaria rispetto a quelle di fonte regionale (artt. 19 l.r. 30/98 s.m.i. e 25, comma 1, lett. a, l.r. 10/2008) che disciplinano l'esercizio della funzione di organizzazione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica.

2.1. Giova premettere che la funzione amministrativa relativa all'organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica è stata interessata di recente da due interventi legislativi contenuti, rispettivamente, nell'articolo 19 d.l. 95/2012 (cd. decreto *spending-review*) e nel comma 1-bis dell'art. 3-bis d.l. 138/2011.

Il citato articolo 19, nel sostituire il comma 27 dell'art. 14 d.l. 78/2010, ha inserito tra le funzioni fondamentali dei comuni quella relativa alla "*organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico locale*" (lett. b).

L'articolo 3-bis, d.l. 138/2011 recante disposizioni in tema di "*Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali*", è stato inserito nel testo del citato decreto legge dall'articolo 25, comma 1, lett. a), d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il comma 1-bis è stato a sua volta inserito, dall'art. 34, comma 23, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e modificato dall'art. 1, comma 609, l. n. 190/2014.

Tale disposizione – che si colloca nell'ambito del processo di riordino della disciplina in tema di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, (nel quale si inseriva anche l'art. 4 d.l. 138/2011 sulle modalità di affidamento della loro gestione, dichiarato poi incostituzionale con sentenza della Corte cost. n. 199/2012) - ha imposto alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano un modello organizzativo basato sulla definizione da parte dei predetti enti di ambiti o bacini territoriali, di solito coincidenti con la dimensione territoriale provinciale (comma 1). Ha, inoltre, stabilito che le funzioni inerenti i suddetti servizi pubblici (organizzazione, scelta della forma di gestione, determinazione delle tariffe all'utenza, affidamento della

gestione e relativo controllo) debbano essere esercitate unitariamente, nell'ambito di ciascun ambito o bacino territoriale ottimale previamente individuato da ciascuna regione, da parte di enti di governo, ai quali devono partecipare obbligatoriamente gli enti locali che fanno parte dello stesso bacino (comma 1-bis).

2.2. Passando ad analizzare le disposizioni di fonte nazionale volte a contenere l'utilizzazione dello strumento societario da parte delle pubbliche amministrazioni, vengono in rilievo quelle di recente introdotte nella legge di stabilità per il 2015, oltre che il già richiamato art. 3, commi 27-29, l.n. 244/2007.

L'articolo 1, comma 611, l. n. 190/2014 stabilisce che *"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 27 dicembre 2014, n. 244 e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative*

remunerazioni”.

Secondo tale disposizione normativa le pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 1 gennaio 2015, sono tenute alla razionalizzazione delle partecipazioni dagli stessi detenute in via diretta o indiretta in organismi di natura societaria, tenendo conto dei criteri individuati in via esemplificativa, ma non esaustiva (depone in tal senso la formulazione letterale della norma *“anche tenendo conto dei seguenti criteri”*).

Deve, altresì, rilevarsi che il comma 611 contiene un rinvio espresso all’articolo 3, commi 27 e 29, l. n. 244/2007 che, come già rilevato dalla Sezione in precedenti pareri (cfr. in particolare 9/2012/PAR), costituisce una disposizione normativa volta a porre un limite alla proliferazione della partecipazione in organismi di natura societaria da parte delle pubbliche amministrazioni. Tale disposizione se, per un verso, pone il divieto di costituire società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né di assumere o mantenere, direttamente, partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, per l’altro, lascia impregiudicata la possibilità di costituire o detenere partecipazioni in *“società che producono servizi di interesse generale”*.

2.3. Nella Regione Emilia-Romagna la disciplina in materia di trasporto pubblico regionale e locale è contenuta nella legge 2 ottobre 1998, n. 30 e s.m.i.

Sulla base del principio espresso dall’articolo 13 della citata legge relativo alla separazione tra le funzioni di amministrazione, progettazione e programmazione e la gestione dei servizi, il successivo articolo 19 stabilisce che, nell’ambito di ciascun ambito territoriale provinciale, le province ed i comuni costituiscono un’Agenzia locale per la mobilità ed il trasporto pubblico locale alla quale, tra gli altri, vengono attribuiti i compiti relativi all’organizzazione e programmazione dei servizi di trasporto pubblico.

Il comma 1-bis del medesimo articolo, nella versione oggi vigente, dispone la fusione, entro il 31 dicembre 2014, delle Agenzie locali della mobilità in coerenza con gli ambiti territoriali ottimali coincidenti con il territorio provinciale. Come già indicato nelle premesse in fatto, la Regione Emilia-Romagna, con delibera di Giunta n. 908 del 2 luglio

2012, ha individuato cinque ambiti territoriali ottimali coincidenti con il territorio provinciale.

Quanto poi alla configurazione giuridica soggettiva che le Agenzie locali per la mobilità operanti nel territorio regionale devono avere occorre fare riferimento agli articoli 19, comma 2, l.r. 30/98 e 25, comma 1, lett. a), l.r. 10/2008. Tali disposizioni richiedono la forma della società di capitali a responsabilità limitata, con affidamento statutario della loro organizzazione ad un amministratore unico, operanti sulla base di una convenzione tra enti locali ai sensi dell'articolo 30 TUEL.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene la Sezione che la costituzione e/o partecipazione da parte degli enti locali della Regione Emilia-Romagna in organismi di natura societaria cui conferire l'esercizio della funzione amministrativa relativa all'organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (in particolare, il trasporto pubblico locale) non si pone in contrasto con la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 611, legge di stabilità 2015. Ciò in quanto la partecipazione obbligatoria agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali, che ai sensi della legislazione regionale devono assumere la forma societaria, può ritenersi conforme al criterio previsto nella lettera d) del richiamato comma 611 che prevede *"l'aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica"*. A tali considerazioni si aggiunga che, nell'ambito delle legge delega in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche contenuta nella legge 7 agosto 2015, n. 124, l'articolo 18 (riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche), prevede, alla lettera m), n. 3, quale criterio per l'esercizio della delega da parte del Governo, l'incentivazione dei processi di aggregazione.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna esprime il proprio parere nei termini di cui in motivazione.

DISPONE

- che, a cura della Segreteria di questa Sezione regionale di controllo, copia della presente deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata - al Sindaco del Comune di Riccione ed al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Emilia-Romagna;
- che l'originale della presente pronuncia resti depositato presso la

predetta Segreteria.

Così deliberato in Bologna, nell'adunanza del 16 settembre 2015.

Il presidente
f.to (*Antonio De Salvo*)

Il relatore
f.to (*Benedetta Cossu*)
Depositata in segreteria il 16 settembre 2015.
Il direttore di segreteria
f.to (*Rossella Broccoli*)